



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 19.02.2010

Oggetto: Disposizioni in materia di autorizzazione in via generale all'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fissazione dei valori limite delle emissioni.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- VISTO** Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*;
- ATTESO** che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante *Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali* sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- TENUTO CONTO** che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- VISTA** la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21;
- CONSIDERATO** che il d.lgs. n. 152/2006 ha stabilito l'obbligo da parte dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di adottare l'istituto dell'autorizzazione in via generale, per gli impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2, elencati alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del succitato decreto;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 272, comma 1 del citato d.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente può prevedere che i titolari delle attività che producono inquinamento poco significativo (parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006) comunichi alla stessa la sussistenza di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto;
- PRESO ATTO** che le attività elencate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 erano state già disciplinate in via generale dall'Amministrazione regionale con determinazione n. 1431/II del 15 giugno 2004 ai sensi del d.p.r. 25 luglio 1991;
- ATTESO** che ai sensi del sopracitato decreto legislativo l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- ATTESO** altresì che la presente autorizzazione in via generale non può essere adottata nel caso di emissione di sostanze cancerogene o di composti tossici o mutageni ai sensi del comma 4 del citato art. 272;
- CONSIDERATO** che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione in via generale, i titolari delle attività di cui sopra devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione in bollo, corredata della necessaria documentazione; pertanto, sarà possibile per il SUAP applicare "l'immediato avvio". Sarà cura dello stesso SUAP trasmetterne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
- CONSIDERATO** altresì che il SUAP competente per territorio può formulare con proprio provvedimento, nei termini sopra indicati, le proprie osservazioni ed eventualmente negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o, in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Sindaco, della Provincia di Carbonia Iglesias o del competente Dipartimento dell'ARPAS;
- PRESO ATTO** che, ai sensi del d.lgs. 152/2006, la Provincia di Carbonia Iglesias procederà al rinnovo dell'autorizzazione generale, adottata ai sensi del presente provvedimento, trascorsi 15 (quindici) anni;
- CONSIDERATO** che le attività di cui all'elenco sopra citato, già autorizzate in via generale dall'Amministrazione regionale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento si possono ritenere autorizzate per 15 (quindici) anni dalla data di entrata in vigore del succitato decreto 152/06;
- CONSIDERATO** altresì, che il rinnovo dell'autorizzazione in via generale dovrà essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento nel caso in cui le autorizzazioni già rilasciate non siano conformi alle disposizioni del d.lgs. 152/06;
- RITENUTO** necessario che la Provincia di Carbonia Iglesias definisca le indicazioni e le prescrizioni riguardanti le attività in argomento, che vengono riportate in allegato al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino le indicazioni e le prescrizioni sopra citate;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;
- VISTE** le *Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera* degli impianti produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/31 del 20.10.2009;
- VISTA** la deliberazione della Giunta provinciale n. 11 del 26.01.2010 che recepisce i contenuti e le indicazioni delle sopracitate Direttive;
- RITENUTO** necessario che tutti gli impianti indicati nel sopra citato elenco si adeguino alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione in via generale;
- CONSIDERATO** necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento di conformità rilasciato dalla competente Provincia.

DETERMINA

- Art. 1** Con riferimento alle attività elencate nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte II, Allegato IV alla parte quinta, col presente provvedimento si dà attuazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 11 del 26.01.2010 con la quale sono stati recepiti i contenuti delle *Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*, approvate dalla Regione con delibera di Giunta n. 47/31 del 20.10.2009.
- Art. 2** Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione in via generale lo schema di *domanda di adesione* (Allegato n.1), la *scheda tecnica* (Allegato n.2), il *quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera* (Allegato n.3), la *tabella delle attività e dei valori limite di emissione* (Allegato n.4), l'*elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo* (Allegato n.5) e lo schema di *dichiarazione attestante la sussistenza di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (poco significativo)*, di cui all'art. 272, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (Allegato n.6).



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- Art. 3 La domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla scheda tecnica e dal quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera.
- Art. 4 I gestori degli impianti o delle attività di cui all'art. 1, che inoltrano al SUAP competente per territorio la domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono autorizzati in via generale ai sensi dell'art. 272, comma II del d.lgs. 152/2006, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte del SUAP.
- I titolari delle attività in argomento che presentano richiesta di autorizzazione in via generale potranno ritenersi autorizzati in via definitiva dalla data di ricevimento da parte del SUAP competente per territorio del documento di conformità rilasciato dalla Provincia di Carbonia Iglesias.
- Art. 5 L'esercizio dell'impianto deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati nella tabella allegata al presente provvedimento; per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- Art. 6 A seguito della domanda di adesione alla presente autorizzazione in via generale, il SUAP competente può formulare con proprio provvedimento, le proprie osservazioni ed eventualmente negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Sindaco, della Provincia di Carbonia Iglesias o del competente Dipartimento dell'ARPAS.
- Art. 7 Gli impianti o le attività di cui all'art. 1, già autorizzati in via generale dall'Amministrazione regionale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, si possono ritenere autorizzati per anni quindici dalla data di entrata in vigore del succitato d.lgs. 152/2006.
- Art. 8 I gestori degli impianti o delle attività di cui all'art. 1 che intendono trasferire il proprio impianto devono presentare al SUAP competente apposita istanza di autorizzazione. La cessazione dell'attività e la data dell'eventuale dismissione degli impianti dovranno essere comunicati al



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio.

Art. 9

Nel caso di variazione della ragione sociale dell'impianto o dell'attività già autorizzata, il nuovo titolare dovrà darne tempestiva comunicazione al SUAP competente il quale provvederà a trasmetterne alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio, allegando copia dell'atto notarile relativo al possesso dell'attività o altra certificazione attestante l'avvenuta variazione della ragione sociale.

Art. 10

I gestori degli impianti di cui all'art. 1 che intendono procedere ad una modifica degli stessi, anche con riferimento alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, sono obbligati a darne comunicazione al SUAP competente che, sentita la Provincia di Carbonia Iglesias, provvederà eventualmente ad aggiornare l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente secondo le indicazioni di cui all'art. 269, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006.

Art. 11

Il gestore dell'impianto o dell'attività di cui all'art. 1, dovrà in particolare rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- a) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 giorni, al SUAP competente che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio. La messa a regime dell'impianto non potrà superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi trenta giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni trasmettendo i risultati al SUAP competente, il quale si farà carico di trasmetterne copia alla Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS competenti per territorio;
- b) dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti composto da pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, in cui dovranno essere indicati gli orari di inizio e fine delle operazioni di manutenzione nonché la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi (autocontrolli). Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo;
- c) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- d) in caso di anomalie di funzionamento dell'impianto, tali da non assicurare il rispetto dei limiti di emissione, dovranno essere sospese le relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dello stesso;
- e) al fine del contenimento di eventuali emissioni diffuse dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti nella parte I dell'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/06;
- f) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione e inviate all'esterno. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento dovranno avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Le caratteristiche strutturali dei camini dovranno comunque rispettare i regolamenti edilizi comunali e/o le eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;
- g) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Dovranno essere assicurata inoltre la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza;
- h) e' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- i) i gestori delle attività appartenenti alla classe II della *tabella* al presente provvedimento dovranno assicurare il controllo analitico delle emissioni con cadenza annuale e dovranno inviarne copia al SUAP competente che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Dipartimento provinciale dell'ARPAS. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata al SUAP competente, che provvederà a trasmetterne tempestivamente copia al Dipartimento provinciale dell'ARPAS, con un preavviso di almeno quindici giorni;



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- j) per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNICHIM. Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto e, qualora non esista una metodologia di riferimento per l'inquinante da ricercare, dovrà essere comunicata al SUAP, il quale provvederà a trasmetterla agli Enti interessati, la metodica adottata e previamente concordata con l'Autorità di controllo (ARPAS);
- k) il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06;
- l) ai fini dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, i gestori degli impianti e delle attività in argomento dovranno custodire presso il proprio impianto il documento di conformità rilasciato dalla Provincia di Carbonia Iglesias e copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale che dovrà essere resa disponibile agli Organi di controllo e di vigilanza.

Art. 12

La presente autorizzazione in via generale non può essere adottata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Tale provvedimento non può essere altresì adottato per gli impianti destinati alla difesa nazionale, né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 13

Questa Provincia, trascorsi 15 (quindici) anni procederà al rinnovo della presente autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Art. 14

Il presente provvedimento di autorizzazione in via generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

Art. 15

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia di Carbonia Iglesias procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Palmiro Putzulu



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

Allegato n.1

MARCA
DA
BOLLO

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 272 (attività in deroga)

Al SUAP del Comune di.....

Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi della Determinazione provinciale N. 39 del 19.02.2010 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma II – parte II, allegato IV alla parte quinta).

Il sottoscritto nato a il
residente in CAP..... via n.
in qualità di gestore dell'impresa
con sede legale in CAP..... via n.
C.F./P.I.....

CHIEDE

di aderire all'autorizzazione in via generale di cui alla Determinazione provinciale N. 39 del 19.02.2010

per l'attività di
specificata al punto della parte II, allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, ubicata nel
Comune di località

Si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni ivi contenute nonché i valori limite riportati nella *tabella* allegata al succitato provvedimento.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che la sopra citata istanza è relativa alla situazione di seguito contrassegnata:

- ☐ installare un nuovo impianto
- ☐ modificare l'impianto



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- ☐ trasferire l'impianto
- ☐ regolarizzare l'attività esistente (senza autorizzazione)
- ☐ volturare l'autorizzazione

A tal proposito si riporta di seguito l'elenco della documentazione da allegare a seconda dei diversi interventi/attività da effettuare:

installazione di un nuovo impianto

1. la *scheda tecnica dell'impianto*, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata secondo lo schema di seguito riportato;
2. la planimetria dell'impianto in scala adeguata, con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2 ...) e le relative quote assolute di sbocco;
3. i prospetti con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;
4. le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.;

modifica dell'impianto

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per una chiara ed esaustiva comprensione delle modifiche da apportare;

trasferimento dell'impianto

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, nonché una dichiarazione attestante l'ubicazione della nuova sede dell'attività;

regolarizzazione dell'attività esistente sprovvista di autorizzazione

- la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché una dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data in cui l'attività ha avuto inizio;

volturazione dell'autorizzazione

- copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante la volturazione dell'attività.

Data / /

Il legale rappresentante

(timbro e firma)



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

Allegato n.2

SCHEDA TECNICA

DITTA/SOCIETÀ.....

COMUNE..... LOC.

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- le materie prime impiegate;
- i prodotti finiti.

Per quanto riguarda le materie prime ei prodotti finiti dovranno essere indicati i rispettivi quantitativi giornalieri.

Emissioni in atmosfera

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative, i punti di emissione presenti nell'impianto con la dicitura E1, E2 etc.

Impianti di abbattimento

Dovranno essere riportate le caratteristiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni.

Centrali termiche

Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il combustibile impiegato nonché il consumo orario.

Il tecnico

(timbro e firma)



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

Allegato n.4

TABELLA DELLE ATTIVITA' E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

	Impianti ed attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 272, c. 2	Classe I	Classe II	Fase	Inquinante	Valori limite mg/Nm³
1	Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g	Pulizia tessuti, pellami	Tetracloroetilene e simili	20
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/g.	fino a 5 kg/g	> 5 fino a 20 kg/g	Verniciatura Carteggiatura	Polveri C.O.V. Polveri	3 50 10
3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 30 kg/g	Stampa	Polveri C.O.V.	10 50
4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non super ore a 200 Kg/g.	fino a 50 kg/g	> 50 fino a 200 kg/g	Lavorazione resine	Polveri C.O.V.	10 50
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.	Fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione gomma, materie plastiche	Polveri C.O.V.	10 50
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti sormontati in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 2000 kg/g	Lavorazione legno carteggiatura	Polveri Polveri	10 10



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione Carteggiatura	Polveri C.O.V. C.O.V. Polveri	3 50 50 10
8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50
9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500	da 300 ⁽¹⁾ fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	—————	—————	—————
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 450 kg/g	Tostatura	Polveri C.O.V.	10 50
11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h	fino a 100 kg/g	> 100 fino a 500 kg/g	Lavorazione mastici, pitture, vernici, inchiostri	Polveri C.O.V.	10 50
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Sgrassaggio	C.O.V.	50
13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti	fino a 10 addetti	> 10 fino a 25 addetti	Fusione	Polveri C.O.V.	10 50
14	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Anodizzazione, galvanica, fosfatazione	Polveri Fosfati (come PO ₄) Acido cloridrico +Ac. nitrico+Ac. Solforico Ac. fluoridrico Cianuri Cromo VI Nichel	10 2 5 3 2 1 1
15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Utilizzo di mastici e colle	Polveri C.O.V.	10 50
16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.	fino a 50 kg/g	>50 fino a 200 kg/g	Lavorazione saponi e detergenti sintetici	Polveri C.O.V. Cloro e suoi composti (come HCl) Ammoniaca	10 50 10 10



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.	fino a 2 kg/g	> 2 fino a 10 kg/g	Tempra metalli	Polveri C.O.V.	10 50
18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Applicazione smalti, colori e affini e cottura	Polveri Piombo Fluoro e suoi composti (come HF)	10 5 5
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione frutta, ortaggi, funghi	C.O.V.	50
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione carne	C.O.V.	50
21	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione cereali	Polveri	50
22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Lavorazione pesce ed altri prodotti alimentari	C.O.V.	50
23	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.	fino a 500 kg/g	> 500 fino a 1500 kg/g	Lavorazione calcestruzzo e gesso	Polveri	10
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Pressofusione	Polveri Composti del cloro (come HCl) Fluoro e suoi composti (come HF)	10 10 5
25	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.	fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g	Cottura	C.O.V.	50
26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 Kg/g.	fino a 10 kg/g	> 10 fino a 50 kg/g	Verniciatura Essiccazione	Polveri C.O.V. C.O.V.	3 50 50



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 Kg/g.	fino a 25 kg/g	> 25 fino a 100 kg/g	Fusione	Polveri	10
					Piombo	5
					Ammine totali	5
				Formatura anime	Fenoli	5
					Polveri	10
					Ammine totali	5
					Fenoli	5
28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 3000 kg/g	Essiccazione e cottura	Polveri	10
					Fluoro e suoi composti (come HF)	5
29	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 Kg/g.	fino a 1000 kg/g	> 1000 fino a 4000 kg/g	Lavorazione carta, similari	Polveri	10
					Idrogeno solforato	5
30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.	2 ore/g	> 2 fino a 8 ore/g	Saldatura	Polveri	10
31	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 Kg/g.	Fino a 250 kg/g	> 250 fino a 1000 kg/g		-----	-----